

Oggetto: Concessione mineraria di acqua termominerale denominata “QUATTRO TORRI” sita in territorio del Comune di Castelforte (LT). RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA – L. R. 90/80 Art. 27.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;

VISTA la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

PREMESSO

Premesso

- ⇒ Che con Deliberazione di Giunta Regionale n.3620 del 2 agosto 1977, è stata rilasciata alla Soc. Suio s.r.l, per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dal 13 settembre 1975, la concessione di acqua termominerale denominata “Nuova Suio” sita in territorio del Comune di Castelforte (LT);
- ⇒ Che l’area in concessione era di Ha 12.51.29;
- ⇒ Che con Delibera di Giunta Regionale n.1387 del 14 marzo 1996, parte dell’area di concessione e più precisamente Ha 4.13.08 sono stati stralciati dall’area sopraindicata e trasferiti alla Soc. Quattro Torri.
- ⇒ Che con tale trasferimento è stata contestualmente costituita la concessione mineraria di acqua termominerale denominata “QUATTRO TORRI” con una estensione pari alla predetta area stralciata e cioè Ha 4.13.08.
- ⇒ Che, la richiesta di rinnovo della concessione in argomento, è stata inoltrata all’ufficio competente in data 16 dicembre 2004, CONGIUNTAMENTE a quella della Nuova Suio, in armonia con quanto previsto dall’art. 27 primo comma della L.R.90/80;
- ⇒ Che l’istanza, unitamente alla planimetria in scala 1:2000, sulla quale, con linea perimetrale rossa continua, è delimitata l’area della Concessione mineraria, è stata inviata, con Prot. n. 109247 dell’8 agosto 2005, al sindaco del Comune di Castelforte per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 1 settembre 2005 al 16 settembre 2005.
- ⇒ Che con propria nota prot. n. 8869 del 19 settembre 2005, il Comune di Castelforte, ha restituito la documentazione completata di relata di avvenuta pubblicazione senza opposizioni;
- ⇒ Che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, è stata data comunicazione dell’istanza all’Amministrazione Provinciale di Latina, al Comune di Castelforte (Ufficio

Tecnico), alla C.C.I.A.A. di Latina ed alla A.S.L. di Latina competente per territorio, per le eventuali osservazioni;

- ⇒ Che le citate Amministrazioni con proprie note hanno espresso il proprio parere favorevole in merito;
- ⇒ Che per motivi tecnico-amministrativi e di coordinamento con il Comune di Castelforte, l'istanza in argomento è stata temporaneamente accantonata;
- ⇒ Che nel corso di recenti incontri-riunioni con i referenti del Comune di Castelforte, si è convenuto che non sussistono motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter istruttorio;
- ⇒ Che la documentazione posta a corredo dell'istanza appare idonea e congrua per lo scopo a cui è finalizzato.

RITENUTO che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione Mineraria in argomento, risulta idoneo e razionale;

CONSIDERATO che il coacervo pertinenziale della miniera risulta in buono stato di conservazione e manutenzione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 lett. C della L.R. 90/80 così come modificata dalla L.R. 31/93, l'istanza in argomento, corredata del rapporto redatto dall'Ufficio istruttore, è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Regionale per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 13 maggio 2008;

PRESO ATTO che la citata Commissione, in esito alle risultanze dell'iter istruttorio svolto, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo al Comune di Guarcino – della Concessione Mineraria di acqua minerale denominata “QUATTROTORRI ” sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), per anni VENTICINQUE;

CONSIDERATO quanto sopra e ritenuto che il rinnovo di Concessione può essere concesso in quanto il concessionario ha curato con diligenza la valorizzazione del bene;

DETERMINA

Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa

ART. 1 Di rinnovare la Concessione Mineraria denominata “QUATTRO TORRI ” sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), avente un'estensione pari ad Ha 4.13.08, alla Soc. Quattro Torri – per anni 25 (venticinque) a decorrere dalla data del presente provvedimento.

ART. 2 Il programma e gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione di cui trattasi, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario.

ART. 3 Il Titolare della Concessione è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio:

- a. il diritto proporzionale annuo anticipato di € 2.582,28 (euro duemilacinquecentottantadue/28) quale importo minimo da corrispondere ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8;
- b. la tassa di Concessione Regionale di €. 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;
- c. a far pervenire alla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia

- autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
- d. ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzo dell'acqua.
 - e. il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
 - f. restano confermati tutti gli obblighi, disposizioni ed oneri dettati con l'originaria Delibera di Giunta 1387 del 14 marzo 1996 citata nelle premesse ed alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dall'Autorità Mineraria Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento della sorgente nonché a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua.

Art. 5 – In attesa della individuazione delle zone di protezione, l'estensione di quella igienico sanitaria, la si fa coincidere con l'area avente raggio pari a 10 metri misurato dal punto di captazione della falda, quella di protezione ambientale, con l'area di Concessione mineraria denominata "QUATTRO TORRI".

A. Le zone di protezione sono sottoposte ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori delle zone di protezione;
- e) sono vietate le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione, e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
 - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
- g) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante il pozzo della concessione "QUATTRO TORRI";
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- k) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;

- l) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubri.
- B. Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Castelforte, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.
- C. Il Comune di Castelforte è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico sanitarie della falda mineralizzata.
- D. La zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta la falda mineralizzata della concessione di acqua minerale "QUATTRO TORRI" sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Guido Magrini